



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena

ORDINANZA N. 01 DEL 18/01/2011

OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON CATENE DA NEVE O PNEUMATICI DA NEVE

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio del Comune di Castellina in Chianti è soggetto nel periodo invernale ad abbondanti nevicate e ad abbassamenti della temperatura ambientale, con la formazione di ghiaccio e che la presenza di neve sulla carreggiata delle strade comunali determinano una situazione di precarietà e condizionano il regolare flusso del traffico veicolare;

CONSIDERATO che in tali situazioni i veicoli se non provvisti di pneumatici speciali e adatti alle condizioni della strada determinano spesso ingombro o blocchi alla circolazione, rendendo difficoltoso anche garantire gli interventi di emergenza, di utilità pubblica e di sgombero neve;

RITENUTO opportuno disporre, pertanto, che in tale occasione tutti i veicoli che circolano sulle strade comunali devono obbligatoriamente essere muniti degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio in condizioni di sicurezza, o muniti di catene da neve a bordo;

RICHIAMATI l'art. 5 c. 3, l'art. 6 c. 4 lettera e), l'art. 7 c. 3 e l'art. 37 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 - Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO, altresì, il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;

VISTA la Circolare Ministeriale 12/08/2010 PROT. 300/A/11310/10/101/3/3/9;

ORDINA

ai sensi dell'art. 6 comma 4, lettera e) e dell'art. 7 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285, per le finalità di cui in premessa, a partire **dal 02 novembre e fino al 30 aprile** di ogni anno che, in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata, tutti i veicoli circolanti lungo l'intera rete della viabilità comunale siano muniti a bordo di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei per la marcia o di catene da neve comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle catene da neve dovranno essere eseguite senza intralciare la circolazione.

INVITA

1. tutti i conducenti di veicoli a rispettare ogni misura precauzionale in caso di precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni delle strade comunali al fine di non provocare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed a salvaguardia della sicurezza stradale;

2. a rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada, con particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade e del traffico e ad ogni altra circostanza;

3. ad accertarsi prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo sullo stato della transitabilità delle strade e dei limiti di percorribilità;

4.a non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo o intralcio per i mezzi di soccorso, per i mezzi spazzaneve e per ogni utente della strada;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga esposta all'Albo Pretorio Comunale, sul sito comunale e resa nota mediante la posa di specifica segnaletica stradale;

- che il Servizio di Polizia Municipale sia incaricato di eseguire la presente Ordinanza provvedendo alla posa in opera della prescritta segnaletica stradale (Fig. II.87 art. 122 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada) al fine di indicare i punti precisi di inizio dell'obbligo di circolare con catene o pneumatici da neve montati;

- che gli addetti ai servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della Strada siano incaricati alla vigilanza e alla verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza;

- che la presente sia trasmessa a:

1. Stazione Carabinieri di Castellina in Chianti;
2. Polizia Stradale della Provincia di Siena;
3. ANAS Compartimento Viabilità Toscana;
4. Provincia di Siena;
5. Servizio Polizia Municipale - SEDE;
6. Servizio Opere e Servizi Pubblici – SEDE;
7. Servizi Affari Generali – SEDE;

INFORMA

- che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;

- che, ai sensi dell'art. 37 comma 3° del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di Attuazione, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/01/2011

IL SINDACO
(*Marcello Bonechi*)